



ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO COCEANI"

Scuole dell'Infanzia, Primarie, Secondarie di I grado - Comune di Pavia di Udine, Buttrio, Pradamano
33050 PAVIA DI UDINE - Piazza Zanfagnini, 2 - frazione Lauzacco tel. 0432/675204 - fax 0432/656196
cod. Fiscale 94071010303 e-mail udic826008@istruzione.it - udic826008@pec.istruzione.it www.icpaviadiudine.it

Pavia di Udine, 11 febbraio 2017

CONTRATTO DI APPALTO PER SERVIZI

TRA

L'Istituto Comprensivo "Antonio Coceani" di Pavia di Udine - Piazza Zanfagnini n. 2- codice fiscale 94071010303, nella persona del Dirigente Scolastico dott.ssa LAVIA Tiziana codice fiscale [redacted] quale rappresentante legale

E

la scuola di lingue "The wonder english centre" di Angelo Sebastianis [redacted] con sede a Palmanova - via Manin, 5 - Partita I.V.A. 02076880307

L'attività sarà svolta dall'esperto TRINO Thomas [redacted]

VISTO il Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto adottato dal Consiglio d'Istituto nell'adunanza del 26/10/2016 delibera n. 22;

VISTO l'art. 40 del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;

CONSIDERATO che in applicazione dell'art. 40 del D.I. 44/01 è stato adottato, nel quadro della potestà regolamentare del Consiglio d'Istituto, un Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni; **VISTA** la deliberazione adottata dal Consiglio d'Istituto in data 9 settembre 2008 e riconfermata negli anni successivi inerente ai criteri generali per l'individuazione dei requisiti minimi in materia di titoli culturali e professionali di cui gli esperti esterni ed interni devono essere forniti al fine di garantire il possesso di un'elevata qualificazione professionale oltre a specializzazione universitaria, come imposto dall'art. 7, cc.6, 6-bis e 6-ter del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 comma 6 come da ultimo modificato mediante l'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

TENUTO CONTO che il progetto rientra nei finanziamenti previsti per le attività didattiche dell' a.s. 2016/17 delle scuole del Comune di Pavia di Udine;

RITENUTO che l'esperto designato risulta avere titolo al conferimento dell'incarico, in quanto a seguito della procedura selettiva a suo tempo espletata si è accertato il possesso dei requisiti prescritti dalla legge in materia di elevata qualificazione professionale, anche con riguardo al più restrittivo orientamento assunto dal legislatore in materia di specializzazione universitaria o in alternativa di iscrizione ad albi professionali

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 L'Istituzione Scolastica ha necessità di attivare un corso di lingua inglese rivolto agli alunni della sez. B e C della scuola dell'infanzia di Lauzacco al fine di qualificare l'offerta didattica e la crescita culturale degli studenti, anche per preminenti motivazioni connesse con le richieste delle famiglie e del territorio.

Art. 2 All'esperto designato viene affidato l'incarico per un **massimo di n. 30 ore di docenza** con inizio dal 15 febbraio 2017 e termine il 01 giugno 2017 secondo le modalità comunicate dall'insegnante referente del progetto.

Art. 2 bis Nel rispetto del carattere autonomo del rapporto di lavoro e dell'assenza di subordinazione (artt.2222 e ss. del Codice civile), sono presenti solo vincoli di risultato da raggiungere, fatta salva la piena autonomia nelle scelte metodologiche.

Firmato digitalmente da LAVIA Tiziana

Art. 3 Per ogni incontro, il docente incaricato si impegna ad apporre la propria firma autografa su apposito registro/foglio presenza che verrà consegnato in segreteria al termine dell'attività unitamente alla relazione finale sull'attività svolta e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 4 A fronte delle prestazioni di cui sopra, l'Istituto provvederà a corrispondere alla scuola di lingue "The wonder english centre" per le ore effettivamente svolte dall'incaricato, un compenso orario onnicomprensivo pari a € 42,00 previa ricevuta di idonea documentazione (**fattura elettronica tramite sistema SDI – Codice univoco ufficio UFDEBF – Codice CIG: ZDF1C7B369**).

Art. 5 Al docente incaricato non verranno corrisposte somme per indennità di viaggio. Lo stesso è tenuto ad incontri di valutazione periodica con i docenti referenti di progetto, se previsti.

Art. 6 Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dal contraente saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. A tale proposito il Responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi in carica.

Art. 6 bis Nello svolgimento della prestazione contrattuale, il docente incaricato effettuerà gli interventi sempre in presenza di un docente interno. Si obbliga ad ogni modo ad assicurare la vigilanza sugli alunni affidatigli, assumendo la relativa responsabilità per i danni che avessero a procurare a se stessi, a terzi e/o al patrimonio scolastico. Il predetto si obbliga altresì a tenere indenne l'amministrazione scolastica in tutte le sue articolazioni (istituto scolastico e Ministero dell'Istruzione) per quanto essa sia eventualmente tenuta a corrispondere al danneggiato per l'inadempimento di tale obbligazione.

Art. 7 Il Legale Rappresentante d'Istituto si riserva di revocare in qualsiasi momento l'individuazione adottata per il conferimento dell'incarico e a risolvere unilateralmente il contratto nei casi in cui il prestatore d'opera metta in atto in presenza di alunni comportamenti ritenuti discrezionalmente dall'Istituto incompatibili con la funzione educativa propria degli operatori scolastici e segnatamente del personale docente.

Art. 7 bis In caso di segnalazione scritta da parte del docente interno responsabile dell'insegnamento, o dal Coordinatore di sede, circa una manifesta inadeguatezza didattica degli interventi attuati, il Dirigente Scolastico, effettuati gli opportuni accertamenti, è abilitato a richiedere all'esperto con nota scritta un mutamento nella modalità di svolgimento dell'attività didattica in vista del raggiungimento dei risultati, a pena di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile. Ove inefficienza ed inefficacia formativa permangano a giudizio insindacabile del personale scolastico, il Dirigente Scolastico ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto dopo 15 giorni dall'intimazione.

Art. 7 ter In simili evenienze si intendono accettati dalle parti contraenti: l'obbligo dell'Istituto di retribuire solo le ore effettivamente svolte e la rinuncia da parte dell'esperto a qualsivoglia richiesta risarcitoria in sedi sia stragiudiziali che giudiziali, fermo restando inoltre quanto previsto al comma 8 del presente articolo.

Art. 7 quater Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso da parte dell'esperto senza giusta causa.

Art. 7 quinquies In caso di controversie il foro competente è il Tribunale Ordinario di Udine e le eventuali spese di registrazione dell'atto sono a carico dell'esperto.

Art. 8 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda alle disposizioni contenute nel Titolo III° del Libro V° del Codice Civile.

Letto e sottoscritto, con accettazione di tutte le clausole esplicitate.

IL CONTRAENTE

"The wonder english centre"
Angelo Sebastianis



II DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Tiziana Lavia